



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GIORDANI – STRIANO"

VIA M. DA CARAVAGGIO, 184 – 80126 NAPOLI – TEL. 081644553 – FAX 0812472312

Dist. Scol. N. 40 – Cod. Mec. NATF05000N – www.itigiordanistrionapoli.gov.it

E-mail: natf05000n@pec.istruzione.it – natf05000n@istruzione.it

Documento di Valutazione

a. s. 2017-2018

INDICE

Cap. I	Riferimenti normativi	Pag. 1
Cap. II	Obiettivi educativi generali, trasversali e professionali	Pag. 9
Cap. III	Obiettivi di assolvimento dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo	Pag. 10
Cap. IV	Competenze da certificare	Pag. 11
	La valutazione degli apprendimenti	Pag. 14
Cap. V	Griglia per la valutazione interperiodale e del primo quadrimestre	Pag. 16
	Griglia per la valutazione finale	Pag. 17
Cap. VI	La valutazione degli apprendimenti per alunni con disabilità, DSA, BES e stranieri	Pag. 18
	Criteri per la valutazione del comportamento	Pag. 19
Cap. VII	Griglia per la valutazione del comportamento	Pag. 21
Cap. VIII	Criteri per l'attribuzione dei crediti scolastici, dei crediti formativi e del punteggio integrativo	Pag. 22

CAP. I - RIFERIMENTI NORMATIVI

(DPR 22 giugno 2009, n. 122)

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

Comma 1: Il regolamento “provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, di seguito indicato come «decreto-legge».

Comma 2: La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Comma 3: La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Comma 4: Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Comma 5: Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Comma 6: Al termine [...] dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Comma 7: Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

[...]

Comma 9: I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

Comma 1: La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno agli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Comma 2: La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. [...] La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Comma 3: La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Comma 4: I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Comma 5: Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente [...]

Comma 6: Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione

Comma 1: L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

Comma 1: Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

[...]

Comma 3: In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

Comma 4: Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7. Valutazione del comportamento

Comma 1: La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Comma 2: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Comma 3: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Comma 4: Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziari e disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e alle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8. Certificazione delle competenze

[...]

Comma 2: Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

Comma 3: La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Comma 4: È stato sostituito dal decreto ministeriale 3 marzo 2009, n.26 che disciplina il modello di certificazione e che è di seguito riportato.

Art. 1.1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano: a) l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata; b) la votazione complessiva assegnata all'esame di Stato, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati; c) le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

Art. 1.2. I diplomi e le relative certificazioni integrative devono riportare anche la menzione della lode di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, di seguito all'indicazione del voto, qualora attribuita dalla Commissione di esame.

[...]

Comma 5: Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

Comma 1: La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

[...]

[...]

[...]

Comma 5: Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Comma 6: All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

Comma 1: Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Comma 2: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

Comma 1: Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

Comma 2: Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

CAP. II – OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI, TRASVERSALI E PROFESSIONALI

Obiettivi educativi generali

- rispetto delle regole della convivenza scolastica;
- partecipazione attiva alla vita in classe, evitando la rivalità, l'individualismo, l'esibizionismo;
- potenziamento della capacità di collaborazione interpersonale.

Obiettivi educativi trasversali

- formazione di una Cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, in grado di trasferire le “buone pratiche” alle generazioni future;
- collaborazione attiva alla costruzione della lezione, ascoltando e intervenendo con quesiti e/o contributi personali;
- consolidamento della capacità di autovalutarsi;
- capacità di interrogarsi e confrontarsi con altre realtà (studenti stranieri, docenti, tecnologie, ecc.);
- acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio.

Obiettivi educativi professionali

- collaborazione al lavoro di gruppo, accettando e interscambiando le differenze di ruoli e compiti;
- utilizzazione delle conoscenze e delle tecniche acquisite per la risoluzione di problemi in contesti noti e nuovi;
- sviluppo di una mentalità scientifico-sperimentale: osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà ed evidenziare tempestivamente eventuali situazioni critiche;
- acquisizione di autonomia nella rielaborazione dei contenuti;
- acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare;
- comprensione della terminologia specifica delle singole discipline;
- acquisizione di un linguaggio specifico adeguato;
- comprensione dei rapporti tra lo sviluppo tecnico-industriale e le problematiche che interessino la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute;
- acquisizione di un buon grado di manualità e precisione nelle operazioni di laboratorio.

CAP. III – OBIETTIVI D’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO

Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- CM 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”;
- DM 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.

Dall’1 settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 (legge finanziaria 2007). Pertanto, a partire da tale data, tutti gli studenti che hanno sostenuto con esito positivo l’esame conclusivo di scuola secondaria di primo grado sono obbligati a prolungare il proprio percorso di istruzione in un biennio di scuola superiore, in funzione delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

L’elevamento dell’obbligo dell’istruzione intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze.

La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

L’obbligo di istruzione si caratterizza per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi ed indirizzi di studi.

CAP. IV – COMPETENZE DA CERTIFICARE

Riferimento normativo: D.M. 139 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione

Asse dei linguaggi

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua italiana indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua italiana di vario tipo;
- produrre testi in lingua italiana di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- utilizzare laL2 (inglese) per i principali scopi comunicativi ed operativi;
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;
- utilizzare e produrre testi multimediali.

Asse matematico

- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
- confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
- individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

Asse scientifico-tecnologico

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Asse storico-culturale

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
- collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente;
- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

2. Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Comunicare o *comprendere* messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o *rappresentare* eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

3. Competenze professionali da acquisire a completamento del percorso quinquennale

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze operative in laboratorio e in contesti reali (stage, tirocini, percorsi ASL), la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali della L2 previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
- individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- manifestare la consapevolezza dell'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate;
- utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

CAP. V – LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il significato e il fine della valutazione sono i seguenti:

- Sostegno all'apprendimento
- Controllo dell'apprendimento
- Promozione delle potenzialità individuali
- Guida alla capacità di autovalutazione
- Sostegno al processo di sviluppo globale dell'alunno e in particolare alla maturazione della coscienza civile attraverso l'esercizio del pensiero critico;

La valutazione ha le seguenti caratteristiche:

- È continua, declinata nel percorso dell'intero anno scolastico
- È trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno conosca i criteri e gli strumenti utilizzati dal docente
- In quanto formativa, conduce alla regolazione del processo di insegnamento/apprendimento; a tal fine è fondamentale comunicare gli esiti delle verifiche orali e scritte
- In quanto sommativa, è intesa quale consuntivo non solo dei risultati conseguiti, ma anche del percorso realizzato
- È collegiale

Nei contenuti e nei metodi, le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento sono strettamente correlate e coerenti con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.

La valutazione non si ridurrà ad un mero controllo formale sulla padronanza delle sole abilità o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi, ma verterà, in modo equilibrato, su tutti i nuclei della programmazione (curriculare ed extracurriculare) e terrà conto del livello di raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nella programmazione dipartimentale, del consiglio di classe e disciplinare.

Tale valutazione comprende la valutazione formativa, la valutazione diagnostica e orientativa, e la valutazione sommativa.

La **valutazione formativa** è il monitoraggio in itinere del processo di insegnamento/apprendimento e si avvale della verifica di:

- lavoro svolto in classe
- contributi apportati alle lezioni dagli studenti
- esercitazioni individuali e/o di gruppo
- verifica del lavoro svolto a casa.

La **valutazione diagnostica e orientativa** è il confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza. Essa, muovendo dall'analisi dei prerequisiti, pone attenzione alle situazioni personali (provenienza, disabilità, bisogni, interessi, background socio-culturale, ...) ed è finalizzata all'individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti.

La **valutazione sommativa** è la misurazione dell'apprendimento attraverso prove formali adeguate a verificare il possesso delle conoscenze, il livello di sviluppo delle abilità, le competenze acquisite (in termini di rielaborazione personale dei contenuti, proprietà espressive, pertinenza e logicità dell'esposizione, ...).

Le **valutazioni interperiodali** e la **valutazione del primo quadrimestre** saranno espresse attraverso un voto (scritto, orale, grafico, pratico) scaturito da un giudizio globale e individualizzato, riguardante la qualità dell'apprendimento rilevata in termini di:

- valutazione formativa
- valutazione sommativa.

La **valutazione finale** sarà espressa attraverso un voto scaturito da un giudizio globale e individualizzato, riguardante conoscenze, abilità, competenze e comportamenti nella loro ricaduta didattica. Ad essa concorreranno:

- la valutazione formativa
- la valutazione sommativa
- il livello di partenza rilevato in ingresso
- il processo evolutivo e il ritmo di apprendimento constatati
- l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo mostrati
- la capacità e volontà di recupero evidenziate.

Pertanto, nella valutazione interperiodale si porrà particolare attenzione agli aspetti epistemologici delle discipline (contenuti, acquisizione delle capacità, ...); in quella finale, invece, sarà fondamentale considerare anche altri elementi, quali l'impegno, la progressione nel metodo, la crescita personale, il miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

GRIGLIA PER LE VALUTAZIONI INTERPERIODALI E DEL PRIMO QUADRIMESTRE

Le **valutazioni interperiodali** e la **valutazione del primo quadrimestre** saranno espresse secondo una scala decimale che potrebbe essere così riassunta:

Voto	Descrittori
1, 2, 3	Malgrado mirate sollecitazioni, non partecipa alle lezioni, né si impegna nello studio domestico. Mostra una completa assenza di conoscenze; non argomenta di fronte ad ogni tema proposto.
4	Mostra carenze gravi nelle conoscenze: consegue qualche abilità che, però, non è in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione di compiti semplici; commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso scorretto, con termini generici e impropri.
5	Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in modo non sempre corretto e usa termini generici e/o non appropriati.
6	Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue senza errori compiti molto semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a volte generica.
7	Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche errore nell'esecuzione dei compiti che svolge con strategie generalmente adeguate; si esprime in modo corretto con una terminologia per lo più appropriata.
8	Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente, usando una terminologia appropriata.
9	Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata.
10	Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.

Si propone di utilizzare valutazioni non inferiori al 3.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE

La **valutazione finale**, espressa con voto singolo, secondo una scala decimale scaturita dalle osservazioni compiute durante l'anno e dagli esiti delle prove di verifica raccolti, potrebbe essere così riassunta:

Voto	Descrittori		
	Conoscenze	Abilità	Competenze
1, 2, 3	Inesistenti	Inesistenti	Inesistenti
4	I contenuti non sono appresi o sono appresi in maniera confusa e frammentaria	Non sa applicare procedure, né effettuare analisi e sintesi. Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e classificazione. Espone in modo confuso.	Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni. Non sa applicare conoscenze e abilità in contesti semplici.
5	I contenuti non sono appresi o lo sono in maniera limitata e disorganizzata	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso. Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e classificazione. Anche se guidato, non espone con chiarezza.	Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette errori sistematici nell'applicare conoscenze e abilità in contesti semplici.
6	I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico	Applica procedure e attua analisi e sintesi in modo essenziale e solo in compiti noti. Guidato, riesce a riconoscere proprietà ed a classificare. Espone se guidato.	Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici.
7	I contenuti sono appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con l'approfondimento solo di alcuni argomenti	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole. Riconosce proprietà e regolarità e applica criteri di classificazione Espone in modo semplice, ma chiaro.	Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto.
8	I contenuti sono appresi in modo ordinato, sicuro e con adeguata integrazione alle conoscenze preesistenti	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi consapevolmente e correttamente. Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e regolarità, che applica nelle classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo preciso e ordinato.	Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto. Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto.
9	I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e autonomo	Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia. Riconosce proprietà e regolarità che applica autonomamente nelle classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro.	Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in vari contesti, in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari.
10	I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e organico, riuscendo a integrare in autonomia le conoscenze preesistenti	Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e originali. Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri di classificazione. Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e sicuro.	Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando originalità, conoscenza e abilità interdisciplinari.

La valutazione sarà integrata di un punto qualora si siano attestati particolari impegno, progressione nel metodo, crescita personale e miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

CAP. VI – LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER ALUNNI CON DISABILITA', DSA, BES, STRANIERI

Per gli alunni diversamente abili, per quelli con difficoltà specifica di apprendimento (DSA), in condizioni di svantaggio sociale e culturale (BES) oppure con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, i riferimenti normativi sono i seguenti:

CM24/2006;

DM 12 luglio 2011;

CM del 6 marzo 2013;

Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013.

Per gli allievi diversabili si procede a:

- redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato);
- progettazione della didattica individualizzata;
- adattamento del curriculum: obiettivi minimi, semplificati, differenziati;
- adattamento delle strategie di insegnamento.

La valutazione è effettuata con uso di griglie commisurate alle prestazioni.

Per gli allievi DSA e BES si procede alla predisposizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), in cui dovranno essere debitamente specificate le misure compensative e dispensative da utilizzarsi. Le prove di verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti secondo quanto stabilito nel PDP stilato per l'alunno.

Le modalità di valutazione si basano sui progressi, ma anche sulle difficoltà che l'alunno incontra.

Per gli alunni stranieri la valutazione tiene conto in modo rilevante, secondo le linee guida ministeriali, della capacità e rapidità di apprendimento della lingua italiana e dei progressi realizzati.

In ogni caso la valutazione è effettuata con uso di griglie commisurate alle prestazioni e alla situazione di ingresso.

CAP. VII – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è coerente con le competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l'apprendimento permanente declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo del mese di Dicembre 2006, in quanto le competenze sociali e civiche riguardano le forme di comportamento che consentono all'individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e esercitando i propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.

Detta valutazione, espressa con voto in decimi, contiene in sé un insieme di indicatori, come la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, il rispetto delle persone e dei diritti degli altri, delle regole e dei Regolamenti, il rispetto delle strutture e delle attrezzature, il rispetto e la difesa delle norme che regolano la vita nella scuola.

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 1 Settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazione dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti priorità:

- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

3. La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Essa è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e, pertanto, anche alla determinazione della media dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009).

4. La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno in relazione alle finalità di cui al punto 1.

5. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

6. Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:

- comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l'attività;
- frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni;
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività e iniziative proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell'Istituto (viaggi di istruzione, progetti, interventi di esperti e specialisti, ecc.);
- diligenza nello svolgimento dei compiti;
- rispetto degli impegni di studio.

Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine ultimo di ogni attività didattica la formazione di un'etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione, che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per l'attribuzione del voto di condotta, ha deliberato quanto segue.

1. L'assegnazione della valutazione insufficiente avviene nel rispetto del D.M. 5 del 16 gennaio 2009, secondo il quale "la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008 – nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)".

Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente, essendo stato destinatario nel corso dell'anno di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente all'irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al punto 1.

2. Quale espressione dei criteri per la valutazione del comportamento, ci si riferirà a tre indicatori:

- rapporto con le persone e l'istituzione scolastica e rispetto del Regolamento d'Istituto;
- interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;
- frequenza scolastica.

3. Il voto di condotta attribuito costituirà l'arrotondamento della media delle valutazioni riportate per i vari indicatori, derivate dalla tabella appresso riportata.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Voto	Rapporto con le persone e con l'istituzione scolastica Rispetto del Regolamento d'Istituto	Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne	Frequenza scolastica
10	Comportamento molto rispettoso delle persone, collaborativo e costruttivo durante le attività didattiche. Ottima socializzazione. Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole (Regolamento d'Istituto). Nessun provvedimento disciplinare.	Interesse costante e partecipazione attiva alle attività didattiche, anche alle proposte di approfondimento. Impegno assiduo. Ruolo propositivo all'interno della classe. Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (compiti domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna materiali didattici).	Assidua e puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione (assenze 0 – 8%)
9	Positivo e collaborativo. Puntuale rispetto degli altri e delle regole. Nessun provvedimento disciplinare.	Buon livello di interesse e adeguata partecipazione alle attività didattiche (interventi costruttivi). Impegno costante. Diligente adempimento delle consegne scolastiche.	Frequenza regolare, puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione (assenze 9 – 12%)
8	Generalmente corretto nei confronti degli altri, ma non sempre collaborativo. Complessivo rispetto delle regole (qualche richiamo verbale, nessun richiamo scritto sul Registro di classe ad opera del docente o del Dirigente Scolastico).	Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della disciplina) e discontinui. Qualche episodio di distrazione e richiami verbali all'attenzione. Impegno nel complesso costante. Generale adempimento delle consegne scolastiche.	Frequenza nel complesso regolare (assenze 13 – 16%). Occasionalmente non puntuale
7	Comportamento non sempre corretto verso compagni e insegnanti. Poco collaborativo. Rispetto parziale delle regole, segnalato con: 1. richiami scritti sul Registro di classe e/o 2. allontanamento dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e/o 3. ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia.	Attenzione e partecipazione discontinue e/o selettive. Disturbo delle attività di lezione segnalato sul registro di classe con richiamo scritto o con allontanamento dalla lezione o con ammonizione scritta o con comunicazione alla famiglia. Impegno discontinuo. Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche.	Frequenza non sempre regolare (assenze 17 – 20%) Ritardi abituali (1 ritardo non giustificabile a settimana), entrate posticipate e uscite anticipate. Ritardi e assenze giustificati oltre il secondo giorno segnalati con richiamo scritto sul Registro di classe, uscite frequenti nel corso delle lezioni.
6	Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole (ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri o delle attrezzature e dei beni, rapporti in parte problematici o conflittuali con i compagni che hanno comportato anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni).	Partecipazione passiva. Disturbo dell'attività. Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività didattiche. Impegno discontinuo e superficiale. Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici.	Frequenza irregolare (assenze 21 – 25%) Ritardi abituali (1 ritardo non giustificabile alla settimana). Assenze e ritardi non giustificati o giustificati oltre il secondo giorno, uscite anticipate o entrate posticipate frequenti.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale • e/o mancato rispetto del Regolamento d'istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale • unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate 		

CAP. VIII – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI, DEI CREDITI FORMATIVI E DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

Secondo il D. M. n. 42 del 22 maggio 2007, il credito scolastico, acquisito nel corso del triennio, costituisce (fino a 25/100) la prima base del punteggio acquisibile per l'Esame di Stato; ovviamente i rimanenti punti saranno determinati dalle prove d'esame.

Si riporta di seguito la tabella di attribuzione del credito scolastico così come modificata dal D.M. n. 99/2009.

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

L'eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nei confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il giudizio e che avranno conseguito esiti positivi nella valutazioni integrative finali si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale, nella misura prevista dal D.M. n. 99/09.

Il voto di condotta, concorre alla determinazione della media dei voti ai fini della definizione del **credito scolastico**.

Premesso che:

- l'assegnazione di ogni punteggio superiore ai minimi previsti dalle bande di oscillazione in base alle norme sul credito scolastico può essere assegnato solo se è possibile formulare per l'alunno un giudizio positivo sul comportamento, sulla frequenza, sull'interesse, sull'impegno e sulla partecipazione al dialogo educativo;
- la valutazione positiva per attività complementari e integrative all'interno della scuola oppure di crediti formativi maturati all'esterno è possibile solo in conseguenza di effetti manifesti sull'iter scolastico e sulla formazione globale dell'alunno;

- viene adeguatamente valorizzata la media effettiva dei voti conseguita all'interno delle bande di oscillazione;
- la promozione deve essere conseguita senza assegnazione del debito formativo negli scrutini di giugno, ossia senza la "sospensione del giudizio" e il conseguente rinvio agli scrutini suppletivi;

alla fine del triennio si consegue un massimo di 25 punti complessivi quale credito per l'andamento degli studi effettuato e per le esperienze formative e culturali maturate.

L'attribuzione del **credito formativo** per esperienze svolte al di fuori della programmazione di Istituto e di classe prevede una comunicazione tempestiva al CdC, la consegna, entro il 15 maggio dell'a.s. in corso, dell'attestato comprensivo di intestazione completa dell'organizzazione erogante, con una breve sintesi dell'attività svolta, la durata complessiva e la relativa frequenza dell'allievo, il livello qualitativo di partecipazione.

I CdC delibereranno l'eventuale attribuzione del credito formativo dopo averne valutato l'eventuale ricaduta sia sulla crescita complessiva, sia sulla formazione specificamente inerente il corso di studi.